



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale dei Lavoratori
Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua
Linee guida sul sistema dei controlli in applicazione
della Circolare n. 36 del 18.11.2003

Sommario: Campo di applicazione e criteri generali; Sistemi di controllo a carico dei Fondi.

CAMPO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI

1. Le presenti disposizioni si riferiscono alle modalità di applicazione della normativa sul funzionamento dei Fondi interprofessionali relativa ai sistemi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12 lettera b) dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) e successive modificazioni.
2. Nel rispetto delle finalità della legge il sistema dei controlli, articolato sulla base delle tipologie di attività messe in atto dai Fondi (di gestione, propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi e di realizzazione dei piani formativi), deve garantire che i finanziamenti vengano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria.
3. A tale scopo i singoli Fondi devono predisporre un adeguato sistema di gestione e controllo che funzioni correttamente e che fornisca sufficienti garanzie attraverso l'attivazione di controlli secondo modalità operative prestabilite, tenendo conto a tale scopo delle linee guida fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. Le sedi centrali dei Fondi garantiscono che le rispettive sedi regionali e/o territoriali, nonché tutti i soggetti che svolgono attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi, ognuno per quanto di propria competenza, ricevano orientamenti appropriati riguardo ai sistemi di gestione e controllo necessari per garantire una sana gestione finanziaria dei finanziamenti di cui ai fondi interprofessionali, in conformità dei principi e delle norme generalmente riconosciute ed in particolare al fine di garantire adeguatamente la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle domande di contributo.

SISTEMI DI CONTROLLO A CARICO DEI FONDI

5. I sistemi di gestione e di controllo dei Fondi garantiscono:

una chiara definizione e assegnazione delle funzioni di gestione, di pagamento e di controllo necessaria per garantire sane procedure finanziarie all'interno dell'organizzazione;

sistemi efficaci per garantire che le funzioni vengano espletate in maniera soddisfacente;

l'informazione del Fondo responsabile, in merito all'esecuzione dei compiti e ai mezzi impiegati dai vari organismi interessati ai diversi livelli.

6. I sistemi di gestione e di controllo prevedono procedure per la verifica della fornitura dei beni e dei servizi e della veridicità della spesa dichiarata e per garantire il rispetto della normativa vigente in materia, in particolare quella applicabile in materia di ammissibilità delle spese al contributo dei fondi interprofessionali, nell'ambito della relativa azione svolta, nonché in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato (comprese le norme sul cumulo degli aiuti).

7. Le procedure prevedono che a carico dei Fondi vada collocato il controllo di 1° livello (o ordinario) che si sviluppa anche attraverso visite in itinere finalizzate a verificare lo stato di realizzazione dell'azione formativa ed il suo regolare svolgimento, nonché verifiche amministrativo-contabili finali intese al controllo ed alla verifica delle spese sostenute dai soggetti attuatori ai fini della loro ammissibilità al finanziamento (attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi). I controlli sono svolti secondo modalità definite dai Fondi e delle quali i Fondi stessi sono in ogni caso responsabili.

8. Le verifiche amministrativo-contabili finali, svolte a cura del Fondo, devono assicurare il controllo di tutte le azioni finanziate ed il totale dei contributi assegnati per ogni singola azione.

9. Le visite in itinere effettuate sul territorio, devono prevedere registrazioni con l'indicazione delle attività svolte, dei risultati delle visite e delle misure prese in ordine a irregolarità rilevate. Nel caso in cui le visite in itinere non riguardino tutte le attività ma soltanto un campione di azioni selezionate, le registrazioni forniscono l'identificazione di tali azioni e la descrizione del metodo di campionamento.

10. I Fondi informano il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, o dalla data di pubblicazione delle presenti linee guida, se successiva, in merito all'organizzazione dei sistemi di gestione e controllo istituiti. L'informazione riguarda i seguenti aspetti:

a) le funzioni affidate e la loro ripartizione;

b) le procedure relative al ricevimento, alla verifica e all'approvazione delle domande di rimborso delle spese, nonché all'autorizzazione, all'esecuzione e alla registrazione dei pagamenti ai percettori dei finanziamenti.

11. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal comma 2 dell'articolo 118 della legge 23.12.2000, n. 388, modificato dall'art. 48 della legge 27.12.2002, n. 289, verifica che i sistemi di gestione e di controllo soddisfino i criteri dettati dalla normativa in materia e dalle presenti linee guida e rileva ogni ostacolo che tali sistemi comportino per la trasparenza dei controlli sul funzionamento del Fondo. A scadenze regolari sono effettuate revisioni sul funzionamento dei sistemi.

12. I sistemi di gestione e di controllo dei Fondi prevedono una adeguata pista di controllo al fine di:

- a) verificare la corrispondenza dei dati alle singole registrazioni di spesa e alla relativa documentazione giustificativa;
- b) verificare l'assegnazione e i trasferimenti dei contributi presso i beneficiari dei finanziamenti.

13. Il Fondo tiene la contabilità degli importi da recuperare per spese che a seguito delle verifiche amministrativo-contabili sono ritenute inammissibili. Dopo aver effettuato il recupero e prima di averlo reinserito nel proprio bilancio al fine della successiva assegnazione nell'ambito delle attività finanziate dal piano, il Fondo provvede ad informare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specificandone il relativo utilizzo. Nel caso in cui i recuperi non dovessero essere reimpiegati nei termini previsti dall'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 23 aprile 2003, gli stessi devono essere restituiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la successiva redistribuzione tra i Fondi nei modi previsti.

Roma, li 15 gennaio 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Aviana Bulgarelli